

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI

di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 147/23 Prot. n. 7451/23 Torino, 8 novembre 2023

Ai Geometri in indirizzo LORO SEDI

Oggetto: Impugnazione del 5 agosto 2022 della LR del Piemonte n. 7/2022 - Profili inerenti l'efficacia della stessa e le conseguenze di una eventuale pronuncia di incostituzionalità.

Si rende noto agli Iscritti il parere richiesto dal Collegio, a seguito di presentazione, da parte di un Professionista presso il Comune di Cambiano, di SCIA per il recupero di un sottotetto ai sensi della LR n. 16/2018. L'A.C. ha, infatti, rilevato che quest'ultima normativa è stata modificata dalla LR n. 7/2022 la quale si trova ora al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale.

Il Comune ha rilevato che "allo stato attuale tale norma risulta oggetto di discussione e le conseguenze di un'eventuale declaratoria di incostituzionalità in ordine alla qualificazione delle attività svolte, dai privati e dalle amministrazioni comunali, potrebbe influire sulla legittimità autorizzativa delle opere stesse, come già anticipato verbalmente ai tecnici incaricati e alla proprietà.

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione dell'intervento proposto, in attesa di un parere definitivo sulla legittimità della LR 7/2022, si sospendono a titolo precauzionale i termini della presente istanza e si diffida da eseguire le opere edili inerenti il recupero del locale sottotetto".

Si esamina se la posizione assunta dall'A.C. trovi conferma nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Com'è noto, il 5 agosto 2022, il Consiglio dei Ministri ha impugnato con ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale la LR 7 del 2022 per asserito contrasto di numerosi articoli contenuti nella stessa con previsioni della Costituzione.

Il gravame è tutt'ora pendente e, a quanto è dato sapere, la Corte Costituzionale avrebbe fissato udienza di trattazione del ricorso in questione per fine anno.

In merito alla tipologia di giudizio di cui si tratta, l'art. 134 della Costituzione prevede che "la Corte Costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; ..."

La legge n. 87/1953 detta "norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale" e all'art. 35 (nel testo inserito nel 2003) stabilisce che: "quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ..., la Corte Costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'art. 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'art. 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione".



Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

 $-mail: \underline{segreteria@collegiogeometri.to.it} - \underline{collegio.torino@geopec.it} - www.collegiogeometri.to.it$

Il richiamato art. 40 dispone come "l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte".

Infine, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Con tale dichiarazione, quindi, vengono rimosse dall'ordinamento giuridico la disposizione e conseguentemente la norma o le norme, intese in senso stretto, da essa ricavabili attraverso l'interpretazione.

Alla luce delle previsioni riportate, deve ritenersi che la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale non sospenda, di per sé, l'efficacia e la prescrittività e, quindi, l'applicazione della legge impugnata (a meno che essa non sia "sospesa" ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge n. 87/1953).

Di conseguenza, in pendenza del giudizio innanzi la Corte, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (comprese le Pubbliche Amministrazioni) dovranno necessariamente continuare ad applicare la legge in contestazione (la quale, secondo il dettato normativo richiamato, perde efficacia solo "dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" della Corte stessa).

Inoltre, la giurisprudenza ha, più volte, preso posizione in merito alle conseguenze dell'eventuale pronuncia di incostituzionalità precisando che:

- "l'efficacia retroattiva della sentenza (ossia l'annullamento ex tunc della norma censurata oggetto della declaratoria di incostituzionalità) che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale" (C.d.S., Sez. I, n. 1984/2021);
- "la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta l'inapplicabilità della stessa ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, avendo tale pronuncia un effetto retroattivo" (C.d.S., Sez. V, n. 3664/2019);
- "costituisce rapporto esaurito la vicenda relativa a d.i.a. per la quale sia scaduto il termine di 30 giorni entro cui il Comune deve effettuare interventi di controllo inibitorio ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che essa non risente dell'efficacia retroattiva della sentenza di incostituzionalità pubblicata dopo tale scadenza (nella specie trattavasi della sentenza n. 313 del 2010 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge Regione Toscana n. 71 del 2009 nella parte in cui consentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kw a mezzo di semplice d.i.a.), stante la regola secondo la quale le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione)" (TAR Toscana Firenze, Sez. III, n. 380/2015);
- "in tema di distanze nelle costruzioni, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge in base alla quale è stata rilasciata la concessione edilizia ed eseguita l'opera spiega tutta la sua efficacia nel giudizio di Cassazione sulla violazione delle distanze, anche se la concessione edilizia non sia

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI

di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

stata impugnata innanzi al giudice amministrativo, atteso che essa è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e che, pendente il giudizio di Cassazione, sulla dedotta lesione del diritto soggettivo all'osservanza delle distanze non può dirsi costituito il giudicato" (Cass. Civ, Sez. II, n. 19650/2013).

Di conseguenza, l'eventuale caducazione di una previsione normativa a seguito di sentenza della Corte Costituzionale produce effetto solo sui rapporti intercorrenti con la PA non ancora "esauriti" ovvero nei casi in cui:

- il privato abbia richiesto il rilascio di un provvedimento amministrativo ma quest'ultimo non sia stato ancora adottato;
- l'atto amministrativo rilasciato sia stato impugnato / contestato innanzi il Giudice Amministrativo o Civile e il giudizio sia ancora in corso (oppure sia stata pronunciata una sentenza non ancora passata in giudicato).

Alla luce dei rilievi svolti e passando all'esame del caso di specie, sembra potersi ritenere che

- la LR n. 7/2022, pur in buona parte sub iudice, sia tutt'ora efficace e prescrittiva (non risulta, infatti, che la sua esecuzione sia stata sospesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 40 della legge n. 87/1953);
 - per tale ragione, le P.A. non possano esimersi dall'applicarla;
- i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della stessa (ad esempio, un titolo edilizio) dovrebbero essere "conservati" anche qualora la legge regionale sia, in futuro, dichiarata incostituzionale;
- l'eventuale caducazione della LR n. 7/2022 avrebbe, invece, incidenza sui procedimenti amministrativi ancora in corso (nel senso, ad esempio, che l'A.C. non potrebbe rilasciare un titolo edilizio compatibile con la previsione dichiarata incostituzionale ma non con quella precedente) e qualora sia pendente un giudizio nel quale si discute della legittimità di un atto amministrativo emanato in applicazione della normativa risultata incostituzionale.

Per le ragioni esposte, la pretesa del Comune in questione (sospendere "a titolo precauzionale i termini della presente istanza e si diffida da eseguire le opere edili inerenti il recupero del locale sottotetto") non pare trovare giustificazione in alcuna previsione normativa né in precedenti giurisprudenziali.

Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, come accennato nella mail del 23 ottobre 2023, il progetto di recupero del sottotetto sia stato predisposto sulla base di previsioni introdotte dalla LR n. 7/2022 ma non impugnate innanzi la Corte Costituzionale con il ricorso del 5 agosto 2022.

Cordiali Saluti

Il Segretario Geom. Rodolfo Meaglia Il Presidente Geom. Luisa Roccia